

COMUNE DI PERUGIA



AREA RISORSE U.O. SERVIZIO FINANZIARIO E GESTIONE ENTRATE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dell'8/02/1999;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/02/2000;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 04/06/2001;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 06/07/2015;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20/03/2017;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19/02/2018;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 13/07/2020;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 13/03/2023;
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 16/12/2024.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO È CONFORME AL REGOLAMENTO
CARTACEO DEPOSITATO PRESSO LA U.O. SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI - COMUNICAZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 (Oggetto del regolamento)
- Art. 1-bis (Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie)
- Art. 1-ter (Efficacia temporale dei regolamenti tributari)

TITOLO II

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

- Art. 2 (Identificazione dei tributi)
- Art. 3 (Regolamenti specifici)
- Art. 4 (Determinazione aliquote e tariffe)
- Art. 5 (Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni)
- Art. 5-bis (Baratto amministrativo)

TITOLO III

GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 5-ter (Forme di gestione)
- Art. 6 (Soggetti responsabili della gestione)
- Art. 7 (Modalità di pagamento)
- Art. 7-bis (Rimborsi)
- Art. 7-ter (Tutela dell'integrità patrimoniale)
- Art. 7-quater (Compensazione su proposta dell'ufficio)
- Art. 8 (Attività di riscontro e verifica)
- Art. 8-bis (Contraddittorio preventivo)
- Art. 9 (Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria)
- Art. 9-bis (Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico del debitore)
- Art. 9-ter (Importo minimo per il recupero tributario)
- Art. 9-quater (Sanzioni tributarie ed interessi moratori)
- Art. 9-quinquies (Annullabilità degli atti tributari)
- Art. 9-sexies (Nullità degli atti tributari)
- Art. 9-septies (Divieto di bis in idem nel procedimento tributario)
- Art. 9-octies (Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti)
- Art. 9-nonies (Principio di proporzionalità nel procedimento tributario)
- Art. 10 (Autotutela obbligatoria)
- Art. 10-bis (Autotutela facoltativa)
- Art. 11 (Intervento e rappresentanza dell'ente in giudizio - Conciliazione giudiziale)
- Art. 12 (Dilazioni e rateazioni di pagamento)
- Art. 12-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti)

TITOLO IV

RISCOSSIONE COATTIVA

- Art. 13 (Forme di riscossione)

Art. 14 (Procedure)
Art. 15 (Abbandono del credito)

TITOLO V RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Art. 16 (Tutela dell'affidamento e della buona fede)
Art. 16-bis (Informazioni del contribuente)
Art. 16-ter (Conoscenza degli atti)
Art. 16-quater (Documenti di prassi)

TITOLO VI DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 17 (Diritto di interpello del contribuente)
Art. 18 (Istanza di interpello)
Art. 19 (Adempimenti del Comune)
Art. 20 (Efficacia della risposta all'istanza di interpello)

TITOLO VII ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 20-bis (Disciplina dell'accertamento con adesione)
Art. 20-ter (Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione)
Art. 20-quater (Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione)
Art. 20-quinquies (Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio)
Art. 20-sexies (Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente)
Art. 20-septies (esame dell'istanza ed inviato a comparire per definire l'accertamento)
Art. 20-octies (Atto di accertamento con adesione)
Art. 20-nonies (Perfezionamento della definizione)
Art. 20-decies (Effetti della definizione)
Art. 20-undecies (Riduzione della sanzione)

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 (Norma di rinvio)
Art. 22 (Vigenza)
Art. 23 (Formalità)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione nelle diverse fasi della riscossione, dell'accertamento e del contenzioso secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme inderogabili vigenti in materia di tributi comunali, in coordinamento con le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nella legge 27 luglio 2000 n. 212 (statuto dei diritti del contribuente) e loro successive modificazioni ed integrazioni e con il regolamento comunale di contabilità.
3. Il presente regolamento regola altresì le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
5. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati con il presente regolamento e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.

Art. 1-bis

Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.
6. L'amministrazione comunale può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 1-ter

Efficacia temporale dei regolamenti tributari

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che da altre specifiche disposizioni normative, i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2

Identificazione dei tributi

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 3

Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 4

Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 42 lett. f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, salvo che non sia previsto diversamente dalla legge stessa.
2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe e le aliquote in vigore.
- 3.bis Le deliberazioni relative alle aliquote ed alle tariffe sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
4. Ferma restando la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi di legge, con deliberazione della Giunta Comunale, da sottoporre a successiva espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale,

i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di situazioni di emergenza, eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con apposite deliberazioni consiliari.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare, fatta eccezione per quelle che hanno carattere cogente.
3. Nelle more della piena applicabilità delle disposizioni dell'art. 82, comma 7, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esenti dal pagamento dei tributi comunali di loro pertinenza e dai connessi adempimenti. L'esenzione compete fino alla piena operatività della disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come stabilita dall'art. 104, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Art.5-bis

Baratto amministrativo

1. Il comune può concedere riduzioni o esenzioni di tributi in relazione agli interventi posti in essere nell'ambito dei contratti di partenariato sociale, definiti baratto amministrativo, previsti dall'articolo 201 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. I criteri e le condizioni per usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1 sono definiti in base all'apposita deliberazione comunale contenente gli indirizzi per l'applicazione del baratto amministrativo.
3. In relazione alla tipologia degli interventi, sono individuate a tal fine riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dall'associazione soggetto del contratto di partenariato, ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.

TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 5-ter

Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Art. 6

Soggetti responsabili della gestione

1. Le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa ad ogni tributo sono attribuiti al funzionario responsabile del tributo, individuato con provvedimento della Giunta Comunale, il quale sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. In mancanza, tali funzioni e poteri competono al dirigente competente in materia incaricato dal Sindaco.
2. Il dirigente responsabile provvede comunque a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al Servizio Finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità.
3. In caso di assenza dal servizio o altro impedimento il dirigente responsabile è sostituito da altro soggetto individuato con le modalità stabilite dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 7

Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità previste da norme primarie o da norme regolamentari specifiche, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata secondo le modalità previste dall'art. 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b. versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale generico intestato al Comune;
 - c. attraverso il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello (F24));
 - d. attraverso sistemi elettronici di pagamento o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
2. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed ai decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 7-bis

Rimborsi

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
3. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o PEC, al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
4. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all'art. 9-quater, comma 3 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali al limite minimo previsto per il versamento spontaneo dei singoli tributi. Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ai predetti limiti.

Art. 7-ter

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti del Comune, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta, con esclusione di quelli affidati in concessione. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal Comune.

2. La compensazione può:

a riguardare lo stesso periodo d'imposta del medesimo tributo comunale: il contribuente può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso. Resta fermo nell'imposta municipale propria il divieto di compensazione tra quota statale e quote comunale;

b riguardare periodi d'imposta diversi del medesimo tributo comunale o riguardare tributi comunali diversi, con esclusione di quelli in concessione.

3. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione di cui al precedente comma 2, lettera b), deve presentare apposita istanza di compensazione in luogo della richiesta di rimborso, indicando il tributo con il quale intende procedere alla compensazione, la relativa scadenza e l'importo. L'istanza viene verificata dal Comune che comunica l'esito al contribuente, entro il termine di 60 giorni, con l'esatto importo del credito da compensare con il tributo indicato nell'istanza di compensazione o con altro tributo o scadenza, laddove la compensazione con il tributo e la scadenza richiesta non sia possibile. La compensazione è subordinata alla comunicazione dell'esito da parte del Comune. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

4. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dall'amministrazione comunale. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione comunale di fondare pretese su tale documentazione, fatta eccezione per le dichiarazioni e gli atti con validità ultrattiva.

Articolo 7-quater

Compensazione su proposta d'ufficio

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.

2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.

3. La compensazione credito/debitoria di cui al presente articolo è esclusa in caso di:

- a) importi a debito risultanti da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602;
- b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
- c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali;
- d) liquidazione contributi di natura sociale.

Art. 8

Attività di riscontro e verifica

1. Il dirigente responsabile di ciascun tributo gestito direttamente dal Comune provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Possono essere affidate a terzi, mediante stipulazione di apposita convenzione, in tutto o in parte, le attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari al conseguimento delle entrate tributarie a soggetti abilitati in base alle vigenti disposizioni.
4. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, l'unità operativa comunale competente ed i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
6. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
7. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
8. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
9. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

Art. 8-bis

Contraddittorio preventivo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli recanti una pretesa impositiva riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024 e dall'art. 7-bis del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso per gli atti non recanti una pretesa impositiva e nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. Sono altresì esclusi dal diritto al contraddittorio i dinieghi delle istanze di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori.

Sono considerati automatizzati o sostanzialmente automatizzati gli atti emessi dal Comune riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune, quali, a titolo di esempio, i dati del catasto dei fabbricati e dei terreni, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria, ecc. Vi rientrano:

- a) gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
- b) il ruolo e la cartella di pagamento;
- c) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- d) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
- e) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
- f) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Sono considerati atti di pronta liquidazione gli atti emessi dal Comune a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso del Comune, quali:

- a) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;

- b) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva oppure gli atti predisposti sulla base di meri incroci di dati.

Sono considerati atti di controllo formale gli atti emessi dal Comune a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati, quali:

- a) il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni.

Sono altresì esclusi dal diritto al contraddittorio il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento e il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela.

4. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.

5. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.

6. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti del comma 17 del presente articolo.

7. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

8. La comunicazione di cui al comma 7 deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.

9. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.

10. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.

11. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:

- a. i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente
- b. i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- c. il maggior tributo, sanzioni ed interessi dovuti;
- d. il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
- e. l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio ovvero per accedere e estrarre copia degli atti del fascicolo se richiesto dal contribuente stesso;
- f. l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.

12. Nel caso di convocazione del contribuente, di cui ai commi 8 e 10, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.

13. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e delle vigenti norme regolamentari comunali in materia.
14. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
15. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
16. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 8. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
17. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 8 sia successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
18. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto, di cui al comma 7 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 9

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'amministrazione comunale, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.
2. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dagli eventuali regolamenti comunali disciplinanti in maniera specifica i singoli tributi.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.

4. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le decadenze.
5. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. del responsabile del procedimento;
 - c. dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f. dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g. della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
6. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
7. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione a adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
8. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
9. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate.
10. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 9-bis

Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico del debitore

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati tramite i messi comunali ovvero in forma diretta dalla U.O. competente del Servizio Entrate, a mezzo del servizio postale o a mezzo posta elettronica certificata ovvero attraverso la piattaforma delle notifiche digitali di cui all'articolo 26 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione.
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Ai sensi dell'art. 7-sexies della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di

soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla. La nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.

5. Ai sensi dell'art. 7-sexies, della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.

6. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

Art. 9-ter

Importo minimo per il recupero tributario

1. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo di Euro 30,00 (trenta/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.

Articolo 9-quater

Sanzioni tributarie ed interessi moratori

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi numero 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.

2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

3. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale; l'avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché ad intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

5. Nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva non sia affidata ad Agenzia delle entrate – riscossione ai sensi dell'art. 2 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, in caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di 2 punti percentuali (fino a due punti). Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

Articolo 9-quinquies

Annulabilità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. Non costituisce causa di annullabilità la mera irregolarità, la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 9-sexies

Nullità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 9-septies

Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi allo stesso tributo, alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

Articolo 9-octies

Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 9-nonies

Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.

2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie.
4. A tal fine il Comune deve notificare al contribuente la specifica tipologia di atto tributario che oltre ad essere rispondente alle previsioni normative sia più adatto al rispetto del principio di proporzionalità. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, tenuto conto anche di quanto evidenziato dal comma 4 del citato art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 10

Autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario Responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza;
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
4. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
5. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10-bis

Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 10, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame, nonché della

probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.

4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.

5. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.

6. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

7. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.

8. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

9. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.

10. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.

11. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Art. 11

Intervento e rappresentanza dell'ente in giudizio - Conciliazione giudiziale

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 44 comma 2 lettera q) dello statuto comunale, interviene nel processo tributario, sia come convenuto che come attore mediante decreto di autorizzazione del Sindaco.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il Sindaco può:

a) delegare il dirigente responsabile del tributo o gli altri soggetti indicati alla successiva lettera alla sottoscrizione degli atti di costituzione in giudizio, di appello principale e di appello incidentale;

b) nominare quali rappresentanti e/o assistenti in giudizio anche altri dipendenti del Comune, tra quelli previamente individuati con provvedimento della Giunta Comunale.

3. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

4. Il rappresentante del Comune è sempre autorizzato, qualora lo ritenga opportuno, a definire le controversie, salvo che il decreto di autorizzazione di cui al comma 1 non contempli espressamente il divieto di conciliare.

Articolo 12

Dilazioni e Rateazioni di Pagamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, ivi compreso quello individuato a seguito di affidamento in concessione/gestione di tributi comunali, può rilasciare dilazioni di pagamento di

somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 689, in caso di temporanea difficoltà del debitore.

2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma che consente di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.

3. Al fine di valutare lo stato di temporanea e grave difficoltà economica, nel caso di richiesta da parte di Persona fisica o Ditta Individuale, l'amministrazione dovrà acquisire le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, mentre nel caso di richiesta da parte di società di persone o di capitali, gli ultimi tre bilanci approvati.

4. Su richiesta del contribuente, in relazione all'entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio secondo il successivo schema:

IMPORTO DEL DEBITO	RATE MENSILI
Fino a 100,00 euro	Nessuna dilazione
Da 100,01 a 500,00 euro	12
Da 500,01 a 3.000,00 euro	20
Da 3.000,01 a 6.000,00 euro	26
Da 6.000,01 a 12.000,00 euro	36
Da 12.000,01 a 25.000,00 euro	42
Oltre 25.000,00 euro	54

5. Per importi superiori a 25.000,00 euro, la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a pronta richiesta, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.

6. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

7. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.

8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

9. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 48 rate mensili, ove originariamente inferiori, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.

10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.

11. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione trasmesso al contribuente, perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio.

12. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602 e dell'art. 26 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 46, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

13. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico per la riscossione coattiva a soggetto diverso da quello di cui al comma precedente, la richiesta di rateizzazione dovrà essere presentata direttamente a detto soggetto per le valutazioni di competenza, propedeutiche all'emissione dei provvedimenti conseguenti.

14. Ricevuta la richiesta di rateazione, il soggetto di cui al comma precedente può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle richieste di rateizzazione presentate con riferimento ad atti impositivi precedenti l'avviso di accertamento esecutivo. In questo caso la durata massima di cui al comma 4 è ridotta alla metà.

Art. 12-bis

Accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Ferma restando l'impossibilità di ricorrere alla transazione dei debiti fiscali, il Funzionario responsabile del tributo, qualora il contribuente proponga il pagamento parziale del Comune nell'ambito di una proposta di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi delle norme disciplinanti detto istituto previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge Fallimentare") e il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"), effettua una verifica preventiva della sussistenza dell'interesse pubblico e della convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare.

2. A tal fine la proposta di accordo presentata al Comune, accompagnata dall'attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano predisposta da un professionista indipendente, secondo le previsioni di legge, deve espressamente evidenziare la convenienza del trattamento proposto rispetto ad alternativi strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ed, in ogni caso, l'idoneità dell'accordo a impedire e superare lo stato di crisi e di insolvenza. In particolare, dalla stessa deve altresì evincersi che, in caso di mancata adesione del Comune all'accordo, il debitore non potrebbe far ricorso alla procedura di cui all'art. 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in quanto non potrebbe assicurare l'integrale pagamento del credito comunale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

3. Nel contenuto della proposta la percentuale ed i tempi di pagamento non possono essere differenziati, inferiori e comunque meno vantaggiosi rispetto a quelli destinati a creditori aventi un

privilegio pari o inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli del Comune.

4. L'adesione del funzionario responsabile all'accordo è possibile solo nel caso in cui lo stesso preveda che il credito complessivo sia pagato in misura non inferiore al 20% del suo ammontare totale.

5. Non è altresì ammessa l'adesione all'accordo qualora non risulti dall'attestazione del professionista indipendente che la mancata adesione comunale è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali necessarie al fine dell'omologazione di cui agli art. 57 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonché comporti l'inidoneità degli Accordi ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei o dissenzienti nel rispetto dei termini di cui all'art. 57 comma 3 del menzionato Decreto Legislativo.

6. La stipulazione dell'accordo dovrà tassativamente contemplare la risoluzione di diritto dello stesso qualora il debitore non esegua integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti, con conseguente automatico ed immediato recupero del diritto del Comune di procedere individualmente con azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore per il credito originariamente vantato al netto dei pagamenti ricevuti.

7. Il pagamento del credito può essere previsto anche in forma rateizzata per un periodo massimo non superiore a quello previsto per la rateizzazione dei crediti tributari disciplinata dal presente regolamento.

8. L'adesione all'accordo deve essere preceduta dalla predisposizione da parte del funzionario responsabile di una apposita relazione che evidenzi la sussistenza dell'interesse pubblico all'accordo e la convenienza dello stesso e, in particolare, la potenziale perdita integrale del credito in caso di mancata adesione ed il rispetto delle misure sopra indicate. È facoltà del funzionario responsabile, ove ritenuto necessario, richiedere una relazione ad un soggetto indipendente, che verifichi le condizioni di convenienza dell'accordo. In ogni caso l'adesione all'accordo deve essere preceduta dal parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, previa valutazione degli effetti finanziari, economici e patrimoniali dell'operazione e della compatibilità della stessa con il mantenimento degli equilibri di bilancio.

TITOLO IV RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 13

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e delle misure disciplinate dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.

2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:

- a in forma diretta dal Comune;
- b mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5, let. b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- c mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
- d mediante soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto.

3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 14

Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 13.
2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 15

Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di € 16,53 complessivi.
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del dirigente responsabile.

TITOLO V RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Art. 16

Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 1.bis Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
- 1.ter Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Art. 16-bis

Informazioni del contribuente

1. Il dirigente responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione che non riguardi situazioni impositive consolidate, siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa soddisfare le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti possibili e nelle forme meno costose e più agevoli.
2. Al contribuente residente in altri Comuni o all'estero sono fornite, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche o informatiche, le informazioni sulle modalità di applicazione dei tributi comunali).
3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.

Art. 16-ter

Conoscenza degli atti

1. Il Comune deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso dello stesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

Articolo 16-quater

Documenti di prassi

1. Il Comune fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
 - a. circolari interpretative e applicative, mediante le quali fornisce la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie comunali e primi chiarimenti sui loro contenuti, approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali che riguardino la materia dei tributi locali, inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità;
 - b. pubblicazione di documenti informativi nel proprio sito internet istituzionale;
 - c. interpello;
 - d. pubblicazione di documentazione tributaria in materia di tributi locali nel proprio sito internet istituzionale.

TITOLO VI DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 17

Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria, quando vi siano obiettive condizioni di incertezza o la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili, l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati nel proprio sito istituzionale.
5. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
6. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
 - a. prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi al Comune per rendere la propria risposta;
 - b. prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso posta elettronica certificata.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita oppure è subordinata al pagamento di un contributo stabilito con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Il gettito del contributo è destinato a finanziare la formazione del personale addetto al Servizio Entrate dell'Ente.

Articolo 18

Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 17;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 19

Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune. Il termine è in ogni caso sospeso tra il 1° agosto ed il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il termine di scadenza della risposta cade di sabato o in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza e di tutela del trattamento dei dati personali.

Articolo 20

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione non pervenga entro il termine di cui all'articolo 19 si intende che il Comune condivida la soluzione prospettata dal contribuente, fatto salvo quanto previsto nel comma 2 dell'art. 19.
3. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espresso o tacito, sono annullabili.
4. Gli effetti della risposta all'istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente.
5. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
6. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

TITOLO VII ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 20-bis

Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di tributo comunale.

Art. 20-ter

Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; pertanto, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio il Comune deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 20-quater

Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) di iniziativa del Comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
 - c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
 - d) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, entro il termine per l'impugnativa avanti alla Corte di Giustizia Tributaria, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 20-ter;
 - e) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
 - f) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Art. 20-quinquies

Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, può comunicare un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:
 - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c) degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 20-sexies

Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.

2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente anche nelle ipotesi di cui all'art. 20-quater, comma 1, lettera d) del presente regolamento ed a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo ultimo caso, qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 20-septies

Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 20-sexies viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 20-bis.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art. 20-octies

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 20-nonies

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del comma 2. Entro dieci giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia ove necessaria. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni dell'art. 12 del presente regolamento; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 12 del presente regolamento, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo. Per importi superiori a € 25.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.

Art. 20-decies

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 20-undecies

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 22

Vigenza

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

Art. 23

Formalità

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:

* è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;

* è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.